



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **11 agosto 2021**

Regimi speciali IVA OSS e IOSS. Versamento dell'IVA.

DM 12 luglio 2021 (in vigore dal 21 luglio) in GU n. 172 del 20 luglio 2021.

Definite le modalità di versamento dell'IVA per i soggetti che si avvalgono dei regimi **OSS (One Stop Shop)** e **IOSS (Import One Stop Shop)**, e le modalità di ripartizione dell'imposta versata nell'ambito di tali regimi speciali agli Stati membri di consumo, a seguito della nuova disciplina introdotta con il DLgs. 25.5.2021 n. 83.

In base alle recenti disposizioni l'IVA dovuta dai soggetti aderenti ai regimi **OSS UE, OSS Non UE** e **IOSS** deve essere versata nello Stato membro di identificazione:

mediante addebito sul **conto aperto presso un intermediario** della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (in tal caso, nella richiesta di addebito trasmessa telematicamente tramite i portali "OSS" e "IOSS" all'Agenzia, il soggetto passivo indica il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento);

per chi non dispone del conto di cui al punto precedente, mediante bonifico da accreditare su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite sui portali "OSS" e "IOSS", indicando nella causale il numero di riferimento unico della dichiarazione cui si riferisce il versamento;

non è possibile avvalersi dell'istituto della compensazione;

l'imposta così riscossa viene poi ripartita tra gli Stati membri di **consumo**.

In caso di versamento superiore all'imposta dovuta, l'eccedenza viene rimborsata entro 30 giorni, **decorrenti dalla data di ripartizione**, sul conto del soggetto medesimo.

Sulle somme rimborsate tardivamente maturano gli interessi con decorrenza dal 31° giorno successivo alla data di ripartizione, nella misura prevista dall'art. 38-*bis*3 co. 4 del DPR 633/72.

